

# Endrizzi & Partner

Wirtschafts- und Steuerberatung – Arbeitsrechtsberatung und Lohnausarbeitung – Rechtsberatung und Rechtsbeistand  
Consulenza aziendale e fiscale – Consulenza del lavoro ed elaborazione paghe – Consulenza ed assistenza legale

---

## *Wirtschaftsprüfer*

### *Dottori Commercialisti*

Dr. Hugo Endrizzi

Dr. Elmar Weis

Dr. Friedrich Alber

Dr. Bernd Wiedenhofer

## *Arbeitsrechtsberater*

### *Consulente del Lavoro*

Dr. Georg Innerhofer

## *Rechtskanzlei*

### *Studio Legale*

Avv. Dr. Claudio Cornoldi

Bolzano, lì 12 dicembre 2014

## **OGGETTO: “Decreto sulle semplificazioni” e “Decreto Sblocca Italia”**

In data 30.10.14 e 05.11.14 sono stati approvati definitivamente rispettivamente il c.d. “Decreto sulle semplificazioni” ed il c.d. “Decreto Sblocca Italia”.

Il decreto “sulle semplificazioni” approvato dal consiglio dei ministri introduce varie modifiche tese a semplificare gli adempimenti a carico di persone fisiche, società ed eredi, mentre il decreto “Sblocca Italia” contiene disposizioni finalizzate all’apertura dei cantieri, realizzazione delle opere pubbliche, digitalizzazione del Paese, semplificazione burocratica e ripresa delle attività produttive.

## **“Decreto Semplificazioni”**

### **A. MOD. 730 PRECOMPILATO (ARTT. 1 - 7)**

In modo sperimentale nell’anno 2015 saranno messi a disposizione i **modelli 730 precompilati** per i lavoratori dipendenti e i percipienti di pensioni, contenenti i dati derivanti dall’anagrafe tributaria, ovvero redditi, interessi su mutui, contributi previdenziali e premi assicurativi.

Il modello sarà messo a disposizione in via **telematica** mediante il servizio **fisconline** al quale potrà accedere direttamente il contribuente, se preventivamente registrato, oppure tramite **intermediario delegato** (delega per cassetto fiscale). Il mancato inserimento delle spese mediche e dei farmaci detraibili (previsto per le dichiarazioni 2016), richiederà, per la gran parte dei casi, l’integrazione del modello.

Il modello 730 precompilato può essere **trasmesso, accettando o integrando** in parte o tutto il contenuto, tramite **CAF** o **professionista abilitato**, ovvero direttamente dal **contribuente** mediante il portale **fisconline**.

L’invio dei mod.730, precompilati e non, va effettuato **entro il 7 luglio 2015**.

### **B. RIMBORSI IVA (ART. 13)**

**Il decreto semplificazioni prevede la rinuncia alla garanzia da parte dell’Agenzia delle Entrate, per rimborsi IVA anche in presenza di contribuenti c.d. a rischio, purché il rimborso non ecceda l’importo di € 15.000.**

Per i rimborsi IVA di **importo superiore a € 15.000**, il contribuente è **esonero dalla prestazione di garanzia**, qualora **non sia a rischio** e abbia presentato la dichiarazione annuale

o istanza di rimborso dalla quale emerge il credito, con l'apposizione del “**visto di conformità**”. E' inoltre prevista la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la condizione di “contribuente non a rischio”. Per tutti gli altri casi permane l'obbligo di prestazione di garanzia.

## C. COMUNICAZIONE DICHIARAZIONI D'INTENTO (ART. 20)

La responsabilità per la comunicazione delle **dichiarazioni d'intento** è stata invertita, **gravando** dal 1. gennaio 2015 in capo al **sogetto esportatore abituale** che intende usufruire della non imponibilità IVA. Questi dovranno trasmettere tassativamente **prima dell'operazione ed esclusivamente in modo telematico** la lettera d'intento all'Agenzia delle Entrate, la quale ne rilascerà ricevuta. Il fornitore che riceve la lettera d'intento e la relativa ricevuta deve **verificare**, su un portale messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, **l'esistenza della stessa nel database**. Il fornitore dovrà indicare i dati di tutte le lettere d'intento ricevute nella dichiarazione annuale IVA.

Ulteriori chiarimenti e istruzioni tecniche si attendono da provvedimenti attuativi e dalle istruzioni delle dichiarazioni IVA.

## D. COMUNICAZIONE OPERAZIONI BLACK LIST (ART. 21)

La **dichiarazione** da parte dei soggetti passivi relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di soggetti stabiliti in **paesi c.d. “Black-List”**, avrà **scadenza annuale** (al posto dell'attuale scadenza trimestrale o mensile). **Esonerati del tutto** da questa dichiarazione sono i soggetti con un **valore complessivo annuo di operazioni “Black-List” inferiore ad € 10.000**.

Dal febbraio 2014 la **Repubblica di San Marino** non è più compresa nell'elenco “Black-List”. Nel decreto “*Stabilità*” in corso di approvazione è prevista, dal 2015, l'esclusione dall'elenco di altri Stati, tra cui gli Emirati Arabi Uniti, l'Ecuador, le Filippine, le isole Mauritius e Singapore.

## E. DETRAIBILITÀ IVA PER OMAGGI DI BENI (ART. 30)

Il limite di **detraibilità dell'IVA per omaggi di beni non rientranti nell'attività** è stato aumentato **da € 25,82 a € 50,00** (IVA inclusa) **per singolo bene**. In questo modo è stato allineato con il limite previsto per le imposte sui redditi (con effetto dal 13 dicembre 2014).

## F. ALTRE NOVITÀ

- **Dichiarazione di successione** (art.11): è stato innalzato il limite di attivo ereditario (in assenza di immobili) da € 25.822 ad € 100.000, sotto il quale non è dovuta la presentazione della dichiarazione di successione. Rimangono invariate le aliquote e le franchigie relative all'imposta di successione;
- **Spese di vitto e alloggio dei professionisti** (art. 10): i pernottamenti e i pasti acquistati direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura.
- **Abrogazione comunicazione lavori relativi a interventi di risparmio energetico a cavallo d'anno** (art. 12): Gli interventi per la riqualificazione energetica a cavallo di due anni non richiedono più la relativa comunicazione per poter usufruire delle detrazioni;
- **Esclusione agevolazione per l'acquisto “prima casa” per abitazioni A/1, A/9 e A/10** (art. 33): sono escluse dalla nominata agevolazione, gli immobili delle categorie A/1, A/9 e A/10 acquistati con atti soggetti ad IVA (allineando l'esclusione a quella prevista per l'imposta di registro);
- **Perdita sistemica** (art. 18): le società diventano non operative, ovvero società di comodo per perdita sistemica, quando dichiarano perdite **per 5 periodi** consecutivi (o per 4 periodi

e uno con reddito inferiore al minimo). Viene quindi innalzato il limite temporale da 3 a 5 anni;

- **Regimi opzionali** (art. 16): Le opzioni delle società per i regimi di trasparenza fiscale, consolidato fiscale, “tonnage tax” e per la scelta del regime “da bilancio” (per calcolo IRAP) non vanno più effettuate con apposito modello, ma direttamente nella dichiarazione presentata nel periodo in corso del quale l’opzione esplica effetto;
- **Operazioni intracomunitarie** (art. 17): con l’esercizio dell’opzione per effettuazione di operazioni intracomunitarie, il soggetto sarà automaticamente inserito nell’archivio VIES e potrà quindi effettuare immediatamente operazioni intracomunitarie, senza dover attendere gli attuali prescritti 30 giorni;
- **Modello INTRASTAT servizi** (art. 23): mediante provvedimento da emanare il relativo modello sarà semplificato. Nel nuovo modello saranno da indicare solo il codice identificativo delle controparti, il valore totale delle transazioni, il codice del tipo di prestazione e il paese di pagamento;

## “Decreto Sblocca Italia”

### A. ACCORDI DI RIDUZIONE CANONI DI LOCAZIONE - ART. 19

La registrazione dell’atto contenente **esclusivamente la riduzione del canone** di locazione in essere è **esente da imposta di registro e di bollo**.

### B. ACQUISTO / COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DESTINATE ALLA LOCAZIONE - ART. 21

Le persone fisiche, non esercenti attività commerciali (privati), che **nel periodo tra l’01.01.2014 ed il 31.12.2017 acquistano immobili ad uso abitativo di nuova costruzione (inventuto alla data del 12 novembre 2014) o ristrutturato (incluso risanamento e restauro conservativo), o fanno costruire con contratto d’appalto un immobile ad uso abitativo su un’area edificabile già posseduta**, hanno diritto ad una deduzione dal reddito complessivo uguale al:

- **20% del prezzo di acquisto**, ovvero delle **spese di costruzione o ristrutturazione** sostenute nel medesimo periodo e attestate dall’impresa che ha eseguito i lavori, nonché degli interessi sul mutuo per l’acquisto di questi immobili abitativi;
- Fino ad un **ammontare massimo** complessivo di spesa di **€ 300.000**.

Fermo restando il limite massimo di € 300.000 l’agevolazione spetta anche in caso di acquisto o realizzazione di più unità immobiliari.

L’agevolazione è **riconosciuta a condizione** che l’unità immobiliare:

- sia residenziale non di lusso, escluse quindi le categorie A/1, A/8 E A/9;
- non si trovi in parte del territorio destinato ad uso agricolo;
- abbia prestazioni energetiche di classe A o B;
- entro 6 mesi dall’ultimazione dei lavori / data di acquisto sia destinata alla locazione per almeno 8 anni (continuativi).

Il contratto d’affitto:

- non può essere stipulato tra soggetti con rapporti di parentela entro il 1° grado;
- non può prevedere un canone di locazione superiore a: a) quello previsto per i c.d. contratti a canone convenzionale; b) quello contenuto nella licenza a costruire edilizia abitativa convenzionata; c) quello derivante da contratti a canone speciale (non superiore al 5% del canone convenzionale).
- che si risolve per causa non imputabile al locatore prima del decorso del periodo di cui al punto precedente, non comporta la decadenza della deduzione se, entro un anno dalla risoluzione, viene stipulato un nuovo contratto.

La **deduzione va ripartita in 8 quote annue uguali a partire** dall'anno in cui viene **stipulato il contratto di locazione**.

La deduzione massima dal reddito è quindi Euro 60.000 (20% di 300.000), ovvero Euro 7.500 annui.

Ulteriori chiarimenti si aspettano dalle **disposizioni attuative** da emanare mediante DM.

## C. CONTRATTI DI GODIMENTO DI IMMOBILI E SUCCESSIVA ALIENAZIONE - ART. 23

Ai contratti (diversi da leasing) che prevedono **l'immediata disponibilità dell'immobile**, con diritto di **acquisto entro un determinato termine "recuperando" i canoni di locazione** versati, si deve applicare l'art. 2645-bis CC relativo alla **"Trascrizione dei contratti preliminari"**.

Le più importanti conseguenze sono: 1) la necessità della forma di atto pubblico; 2) risoluzione del contratto se entro 10 anni dalla stipula, ovvero un anno dal termine concordato, non viene stipulato il contratto di compravendita; 3) risoluzione in caso di mancato pagamento di 1/20 dei canoni fissati; 4) applicazione anche degli altri articoli relativi ai preliminari.

## D. CONTRIBUTO ACQUISTO VEICOLI A BASSE EMISSIONI - ART. 39

Le imprese che acquistano un veicolo **nuovo di fabbrica a basse emissioni**, di cui al DL 83/2012, ovvero con **emissioni di anidride carbonica inferiore a 120 g/km**, possono beneficiare di un contributo fino ad un massimo di € 5.000, qualora **contestualmente consegnino per la rottamazione un veicolo** di cui sono proprietarie o utilizzatrici.

Il Decreto in esame ha:

- introdotto la possibilità di **acquistare** il veicolo **tramite locazione finanziaria**;
- inserito il requisito di **immatricolazione** del veicolo nuovo;
- definito il periodo di acquisto agevolato dalla data di operatività della piattaforma di prenotazione dei contributi **fino al 31 dicembre 2015**.
- **abolito** il requisito di **possesso per almeno 12 mesi** del veicolo da rottamare;
- **soppresso** la necessità che lo stesso veicolo da rottamare sia immatricolato da **più di 10 anni**.

CONTRIBUTO ACQUISTO VEICOLI A BASSE EMISSIONI COMPLESSIVE			
Anno acquisto veicolo	che producono emissioni di anidride carbonica non superiori a		
	50 g/km	95 g/km	120 g/km
2014	fino al 20% prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € 5.000	fino al 20% prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € 4.000	fino al 20% prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € 2.000
2015	fino al 15% prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € 3.500	fino al 15% prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € 3.000	fino al 15% prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € 1.800

Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti

Endrizzi & Partner